



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2417 / 2020

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: NON ASSOGGETTAMENTO ALLA PROCEDURA DI VIA DEL PROGETTO PRESENTATO DALLA DITTA SLIM FUSINA ROLLING S.R.L. RELATIVO ALL'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL FORNO FUSORIO H2 ED AUMENTO DELLA CAPACITÀ PRODUTTIVA DA REALIZZARSI IN COMUNE DI VENEZIA, VIA DELL'ELETTRONICA 31.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 33 del 29.03.2019 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2020-2022 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 819 del 27/12/2019;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2020-2022, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2020 del 30.01.2020, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. La legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - a) al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;

- b) al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- c) al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- ix. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- x. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- xi. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
- iv. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- v. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- vii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- viii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- ix. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- x. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Vista l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 80325 del 18.12.2019 con cui la ditta Slim Fusina Rolling S.r.l., con sede legale in Venezia, Via dell'Elettronica 31, chiede l'attivazione della procedura di verifica per la Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la sostituzione del forno fusorio H2 e l'aumento della capacità produttiva, da realizzarsi presso l'impianto sito in Via dell'Elettronica 31 nel Comune di Venezia;

Premesso che:

- i. in data 19 gennaio 2018 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. l'atto organizzativo n. 3 del 08.02.2019 del Segretario Generale, con cui è aggiornato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza, ha indicato l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con atto di nomina del Dirigente dell'Area Ambiente del 29.06.2020 è stata designata la dott.ssa Anna Maria Pastore come responsabile del procedimento;
- iv. il dirigente Massimo Gattolin, il responsabile del procedimento Anna Maria Pastore ed i collaboratori all'istruttoria Carlotta Toso non hanno comunicato di trovarsi in posizione di conflitto d'interessi rispetto all'incarico loro conferito, connesso con il presente procedimento, e pertanto non sono tenuti all'obbligo di astensione così come stabilito dall'articolo 6 bis della Legge 241/90 nonché dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Preso atto che l'art. 103 c. 1 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, e il successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, relativo alla vigente emergenza epidemiologica COVID-19, prevede la sospensione dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi pendenti al 23.02.2020 o avviati successivamente a tale data, per il periodo intercorrente dal 23.02.2020 al 15.05.2020;

Considerato che il citato articolo 103 c. 1 invita le Amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la celere conclusione dei procedimenti;

Visto che la sopra indicata sospensione ha effetto con riferimento all'endoprocedimento inerente la partecipazione del pubblico e che pertanto i termini stabiliti ai sensi del c.4 art 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii decorrono a far data dal 16 maggio 2020;

Constato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 3 lettera e), e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 08.01.2020 lo studio preliminare ambientale trasmesso per via telematica dalla società Slim Fusina Rolling S.r.l.

Dato atto che:

- i. Con nota protocollo n. 571 del 08.01.2020 la Città metropolitana di Venezia ha comunicato alle amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione dello studio preliminare ambientale sul proprio sito web;
- ii. in data 03.02.2020 è stato effettuato un sopralluogo conoscitivo da parte del gruppo istruttorio del Comitato VIA dei luoghi ove sarà realizzato l'intervento;
- iii. con nota prot. n. 6065 del 03.02.2020 sono pervenute integrazioni spontanee relative all'impatto acustico;
- iv. con note prott. n. 11668 del 27.02.2020 e n. 12530 del 03.03.2020 sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 da parte del Comune di Venezia, Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo - Settore Progetti strategici e Ambiente - Servizio Valutazione Sviluppo Territorio;

- v. con nota prot. n. 13265 del 05.03.2020 sono state richieste integrazioni agli elaborati progettuali e allo studio ambientale preliminare;
- vi. con nota prot. n. 17180 del 30.03.2020 è pervenuto parere da parte della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e Laguna, che non ravvisa la necessità di sottoporre il progetto a Valutazione di Impatto Ambientale;
- vii. con nota prot. n. 20121 del 17.04.2020 è stata comunicata alla ditta la possibilità di richiedere una proroga per presentare le sopraccitate integrazioni. Tale proroga, di 60 giorni, è stata richiesta dalla ditta con nota prot. n. 20368 del 20.04.2020, e concessa con nota prot. n. 20542 del 21.04.2020, fino al giorno 19.06.2020;
- viii. con note acquisite agli atti con prott. n. 31494 del 24.06.2020 e n. 32156 del 29.06.2020 sono state acquisite le integrazioni richieste;
- ix. con nota prot. n. 33155 del 03.07.2020 è pervenuto da parte del Comune di Venezia il parere relativo all'impatto acustico;
- x. con determina n 1811/ 2020, trasmessa alla ditta con nota prot. n. 39117 del 05.08.2020, è stata disposta una proroga fino al 29.08.2020 per l'emissione del provvedimento finale, in quanto il progetto in questione implicava aspetti valutativi complessi e non compatibili con i tempi stabiliti per l'istruttoria ai fini dell'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ed in particolare la complessità nel caso di specie consisteva nel confronto tra gli impatti indotti dalla modifica progettuale richiesta nell'istanza con quelli relativi all'intero impianto esistente, in considerazione anche della vigente autorizzazione AIA n. 2714 / 2017;
- xi. con nota prot. n 42993 del 31.08.2020 sono pervenute ulteriori integrazioni spontanee;
- xii. la documentazione fornita a seguito delle integrazioni è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato VIA;
- xiii. nell'ambito della procedura di verifica di VIA è stata valutata positivamente la dichiarazione di non necessità della valutazione d'incidenza ambientale relativa all'intervento in parola;
- xiv. il Comitato VIA nella seduta del 21.09.2020 ha espresso parere di non assoggettamento alla procedura di VIA, acquisito agli atti con protocollo n. 50085 del 05.10.2020;

Ritenuto di fare proprio il sopraccitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. **Di non assoggettare alla procedura di VIA** di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii il progetto, così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di verifica prot. 80325 del 18.12.2019 e relativo alla sostituzione del forno fusorio H2 ed aumento della capacità produttiva da realizzarsi presso l'impianto sito in Via dell'Elettronica 31 nel Comune di Venezia, per le motivazioni espresse nel parere del Comitato VIA protocollo n. 50085 del 05.10.2020 che fa parte integrante della presente determinazione, nel rispetto delle seguenti condizioni ambientali :

Condizione n.1:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	Al fine di confermare l'assenza di impatto significativo relativamente alle emissioni sonore, dovrà essere svolta una campagna di misure fonometriche nelle condizioni di massima emissione degli impianti (attività a regime, con finestre aperte ed operazioni di movimentazione materiali in corso). Le misure dovranno essere eseguite a perimetro dell'area di pertinenza dello stabilimento, dovrà

	<p>essere valutato il livello sonoro complessivo (valore di immissione) in termini di LAeq,TR diurno e notturno. Qualora si utilizzi il metodo di campionamento, la rappresentatività della misura dovrà essere adeguatamente documentata. Se il livello Laeq, TR complessivo dovesse risultare superiore al limite di emissione, dovrà essere valutato anche il contributo generato dalla sola attività della ditta SLIM Fusina Rolling (valore di emissione).</p> <p>Le misure dovranno essere adeguatamente documentate con indicazione precisa delle posizioni di misura, degli orari e durata delle misure, delle condizioni di funzionamento degli impianti durante la misura, dell'incertezza di misura. I limiti si considereranno rispettati se il risultato della misura, incrementato dell'incertezza (valutata con livello di probabilità del 95%), sarà inferiore al limite. Qualora ciò non si verificasse, dovranno essere attuate senza ritardo, e documentate, ulteriori misure di mitigazione.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Dovrà essere trasmessa a CmVE la documentazione relativa alle verifiche fonometriche. L'invio dovrà avvenire entro 90 giorni dalla messa a regime dell'impianto nella nuova configurazione.
Soggetto verificatore	CMVE

Condizione n. 2:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	<p>Al fine di garantire l'assenza di impatti significativi dovuti alle emissioni in atmosfera derivanti dall'utilizzo del rifiuto nella miscela, a seguito dell'installazione e messa in esercizio del nuovo forno H2, dovranno essere effettuate, almeno due volte l'anno, analisi alle emissioni del camino F89 all'eventuale avvio di campagne di utilizzo, nei forni fusori, di rifiuto di alluminio. Dovranno essere ricercati i parametri: polveri, acido cloridrico, acido fluoridrico, NOx, SOV e microinquinanti organici. Le analisi dovranno essere relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi. Dovrà essere data preventiva tempestiva comunicazione ad Arpav delle date previste per i campionamenti.</p>
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 45 giorni dall'esecuzione dei campionamenti dovrà essere inviata a CMVE copia dei certificati delle analisi effettuate.
Soggetto verificatore	CMVE

- Di non assoggettare a valutazione d'incidenza appropriata il progetto in parola relativo alla sostituzione del forno fusorio H2 ed aumento della capacità produttiva, acquisito agli atti con protocollo n. 80325 del 18.12.2019.

3. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle prescrizioni impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
4. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
5. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni, prorogati a 120 con determina n. 1811/ 2020 dalla data di comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia alle Amministrazioni e agli enti interessati dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione depositata, al netto delle sospensioni previste per legge, inclusa quella disposta dal D.L. n. 18/2020 e del successivo D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 37, era fissato al 29.08.2020. Il termine effettivo di rilascio del provvedimento è fissato alla data di protocollazione apposta in calce al presente provvedimento.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Slim Fusina Rolling S.r.l. e trasmesso per conoscenza al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente